

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-659 del 11/02/2021
Oggetto	13^ modifica ns AIA HERAmbiente Discarica Gaggio Montano_ex Cosea
Proposta	n. PDET-AMB-2021-684 del 11/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno undici FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 28230/2020

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹- L.R. n° 09/15² - Azienda HERAmbiente S.p.A. - 13[^] Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'installazione IPPC di discarica di rifiuti non pericolosi (di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII al D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Gaggio Montano (BO), Località Cà de Ladri -

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA

Premesso che, all'Azienda Co.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali, con sede legale in Comune di Castel di Casio (BO) in Via Berzantina 30/10, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per la gestione dell'installazione IPPC di discarica di rifiuti non pericolosi (di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII al D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Gaggio Montano (BO), in Località Cà de Ladri;

Dato atto che, con successivo provvedimento⁴ di ARPAE del 10/06/2019, la titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sopracitata è stata volturata, a far data dal 01/07/2019, all'azienda HERAmbiente S.p.A., avente sede legale in Comune di Bologna (BO) in Viale Carlo Berti Pichat n° 2/4, a seguito della concessione⁵ da parte di Co.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali ad HERAmbiente S.p.A., della discarica di rifiuti non pericolosi, ubicata in Comune di Gaggio Montano (BO), in località "Cà dei Ladri";

Vista la domanda⁶ presentata dall'azienda HERAmbiente S.p.A., in data 15/12/2020, sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna⁷, con la quale si richiede **modifica non sostanziale dell'AIA³ vigente**, relativamente a:

- 1. recupero volumetrico del V settore della discarica per rifiuti non pericolosi;**
- 2. estensione della validità delle verifiche di conformità dei rifiuti in ingresso all'impianto;**
- 3. prosecuzione dell'attività di subirrigazione del percolato oltre il termine attualmente stabilito;**

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Atto rilasciato dalla Provincia di Bologna con Delibera della Giunta Provinciale n° 286 del 31/07/2012, successivamente modificata ed integrata con Delibera della Giunta Provinciale n° 136 del 16/04/2013, con atti al P.G. n° 114652 del 31/07/2013, P.G. n° 95324 del 16/06/2014, con atti della Città metropolitana di Bologna al P.G. n° 12338 del 02/02/2015 e al P.G. n° 38152 del 23/03/2015 e con atti di ARPAE – SAC di Bologna DET-AMB-2016-2366 del 18/07/2016, DET-AMB-2016-4260 del 03/11/2016, DET-AMB-2017-2340 del 05/06/2017, DET-AMB-2017-3897 del 21/07/2017, DET-AMB-2018-45 del 08/01/2018, DET-AMB-2018-1091 del 01/03/2018 e DET-AMB-2020-1466 del 30/03/2020;

⁴ Atto di voltura a firma del Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni Ambientali di ARPAE, rilasciato con DET-AMB-2019-2770 del 10/06/2019;

⁵ Atto notarile del 09/05/2019, Repertorio n° 25574, Raccolta n° 16394;

⁶ Assunta agli atti con protocollo PG/2020/182071 del 15/12/2020;

⁷ Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice, n° 25 | CAP 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po n° 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- 4. abrogazione del limite minimo sul tenore di metano contenuto nel biogas da sottoporre a trattamento di recupero energetico o combustione ad alta temperatura;**
- 5. eliminazione dell'attività di messa in riserva (R13) per i materiali ferrosi;**
- 6. revisione cronoprogramma lavori di realizzazione laghetti artificiali;**

successivamente integrata⁸ a titolo volontario in data 09/02/2021 con un'ulteriore revisione del cronoprogramma dei lavori di realizzazione dei laghetti artificiali da utilizzare come irrigazione di soccorso per la sistemazione finale delle vasche (modifica di cui al predetto punto 6.), allineandolo al Piano dei Conferimenti che si verrà a determinare in conseguenza della modifica non sostanziale richiesta e oggetto del presente provvedimento;

Dato atto che:

- il Gestore ha provveduto correttamente al pagamento in data 26/10/2020 delle tariffe istruttorie per la Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per un importo pari a 250 €, calcolato sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009, relativi all'individuazione delle spese istruttorie per il rilascio dell'AIA;
- la scrivente Agenzia, in data 21/12/2020, ha avviato⁹ il procedimento per il rilascio della suddetta Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Relativamente al punto 1, riguardante il recupero volumetrico del V settore della discarica, la modifica consiste nel conferimento di **ulteriori 119.364 tonnellate di rifiuti** rispetto all'assetto autorizzato, al fine di saturare il volume residuo di abbancamento ed in coerenza con i profili autorizzati, per volumi resi disponibili in conseguenza al mancato utilizzo del rifiuto biostabilizzato (FOS) per le coperture giornaliere e all'effettiva compattazione dei rifiuti abbancati che consente di conferire, a parità di volume complessivo, un maggior quantitativo di rifiuti in discarica. L'abbancamento di tale quantitativo aggiuntivo di rifiuti avviene sostanzialmente a parità di configurazione geometrica di chiusura: si prevede il raggiungimento delle quote sommitali autorizzate con una modesta riduzione dell'area di sedime, dovuta alla realizzazione durante l'anno 2014 della piazzola di scarico rifiuti a servizio della piazzola bassa del V settore (l'area di sedime passa da 46.798 m² a 46.068 m²), mentre restano invariate le fondazioni profonde e le strutture di base del V settore.

Non sono previste modifiche al sistema di raccolta e contenimento del percolato e all'impianto di recupero energetico, ritenuto dal Gestore correttamente dimensionato. Sulla base delle considerazioni sul dimensionamento dell'impianto di cogenerazione emerge che l'incremento dei conferimenti prospettato comporta un innalzamento della produzione complessiva del biogas modesta e comunque gestibile dagli apparati presenti.

Il progetto non modifica i volumi di progetto autorizzati né le modalità gestionali della discarica: la capacità volumetrica complessiva del V settore della discarica, tenendo conto del mancato utilizzo della FOS (per un quantitativo pari a 46.402 tonnellate), è pari a 390.123 m³.

⁸ Nota acquisita tramite Portale AIA-IPPC agli atti con protocollo PG/2021/20918 del 10/02/2021;

⁹ Nota agli atti con protocollo PG/2020/185328 del 21/12/2020;

Il progetto prevede inoltre l'ottimizzazione di alcuni presidi tecnici e gestionali, in particolare:

- adeguamento della viabilità di servizio e relative opere di presidio in gabbionate;
- rinuncia ad una piazzola di scarico posta a quota 404 m s.l.m.;
- realizzazione di una nuova piazzola a quota 413 m s.l.m.;
- adeguamento morfologico della piazzola prevista a quota 418 m s.l.m.

La nuova configurazione di progetto è stata verificata in termini di stabilità in condizioni statiche e sismiche.

Resta invariata la sistemazione ambientale finale della discarica che conferma la configurazione a versante con radure e zone alberate, a ricoprire totalmente il profilo di sistemazione provvisoria ad argini successivi.

Relativamente al punto 2, il Gestore richiede di potersi avvalere, ai fini delle verifiche di conformità eseguite sui rifiuti ammissibili in discarica ai sensi dell'art. 7-ter del D.Lgs n° 36/2003 e smi, delle verifiche eseguite su altri impianti (gestiti dal Gruppo HERA) a cui i rifiuti sono stati destinati, allo scopo di rendere più rapide le verifiche preliminari al conferimento dei rifiuti ed evitare la ripetizione di verifiche di conformità già effettuate presso altri impianti gestiti da HERAmbiente e/o da società partecipate del Gruppo HERA;

Relativamente al punto 3, il Gestore richiede la prosecuzione dell'attività di subirrigazione del percolato mediante ricircolo in vasca senza vincoli di volume impiegabile né di termine dell'attività, già autorizzata in via sperimentale, per una durata triennale e per un quantitativo totale di 7.000 m³ di percolato da subirrigare; nello stato di fatto l'attività di ricircolo del percolato prevede un sistema sperimentale di subirrigazione del percolato nella Vasca 9-inf del IV settore, attualmente in gestione post-operativa, da prelevarsi prevalentemente dal serbatoio di raccolta del percolato prodotto dalla vasca stessa (serbatoio n° 8), con l'obiettivo di aumentare l'umidità del corpo rifiuti per ottenere una più accelerata mineralizzazione della frazione organica dei rifiuti stessi e pertanto una maggior produzione di biogas, e una minor quantità di percolato da avviare a smaltimento. La sperimentazione è stata avviata il 26 marzo 2018 e si è sostanzialmente conclusa il 31 agosto 2020, con 6.976,8 m³ di percolato ricircolato. Dai monitoraggi specifici eseguiti dal gestore a seguito dell'avvio dell'attività sperimentale di ricircolo del percolato¹⁰, in virtù dell'AIA vigente, è emersa l'effettiva riduzione delle quantità di percolato da avviare allo smaltimento, e la stabilizzazione della produzione di biogas proveniente dalla Vasca 9-inf;

Relativamente al punto 4, il Gestore richiede di consentire la termodistruzione del biogas in torcia anche con tenori di metano ivi contenuto inferiori al 30% in volume, in quanto il D.Lgs. n°36/2003 e smi non definisce dei limiti inferiori per il trattamento del biogas, che deve essere effettuato per tutto il tempo in cui nella discarica vi è formazione di biogas. In particolare, nelle fasi terminali dei processi di metanogenesi, il flusso di biogas prodotto ed il relativo tenore di metano al suo interno tende progressivamente a decrescere fino a raggiungere valori che non ne consentono il recupero energetico e che sono generalmente inferiori al 30%. In queste situazioni è prassi, in conformità al D.Lgs. n° 36/2003 e smi, inviare il biogas captato alla termodistruzione in torce ad alta temperatura che rispettano i parametri fissati dal suddetto decreto (temperatura, ossigeno residuo, tempo di ritenzione). Questi impianti sono in grado di funzionare regolarmente anche con concentrazioni di metano anche indicativamente fino al 20%-25% se il carico termico del flusso è suffi-

¹⁰ Esiti presentati con nota agli atti con protocollo PG/2020/156308 del 29/10/2020;

ciente a garantire la temperatura in camera di combustione minima pari ad 850°C, consentendo quindi l'estrazione ed il trattamento con continuità del biogas residuale prodotto;

Relativamente al punto 5, il Gestore richiede che venga stralciata dall'AIA l'operazione R13 "*Attività di messa in riserva dei materiali ferrosi*" provenienti da piccole e medie imprese del territorio, in quanto già da diversi anni non vi sono più conferimenti di tali materiali a causa della valorizzazione economica di questi sul mercato. I rifiuti metallici eventualmente prodotti da HERAmbiente S.p.A. nell'ambito della propria attività di gestione della discarica verranno trattati come deposito temporaneo di rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. bb), del D.Lgs. n° 152/2006 e smi. La rendicontazione dei quantitativi dei rifiuti prodotti suddivisi per codice EER e luogo di destinazione viene riportata nel report annuale;

Relativamente al punto 6, il Gestore richiede, al fine di evitare di eseguire i bacini di raccolta delle acque meteoriche B1 e B2 anticipatamente rispetto al reale utilizzo, con conseguente anticipo delle attività di manutenzione e gestione degli stessi, di poter adeguare i tempi di realizzazione dei bacini alle reali esigenze tecnico gestionali ed in coerenza con i tempi di realizzazione dei lavori di ripristino ambientale della discarica. Il bacino B1 sarà utilizzato come irrigazione di soccorso per la sistemazione finale del V settore della discarica (vasche 10, 11, 12 e 13), attualmente in esercizio. Trattasi di un'area con una superficie areale consistente (circa 5 ha), in cui le operazioni di ripristino ambientale saranno realizzate in fasi successive. Presupposto che si stima che i conferimenti termineranno entro il 2024, si ipotizza che entro tre anni dall'esaurimento si verifichino i cedimenti principali dell'ammasso dei rifiuti, pertanto si stima che i lavori di sistemazione finale possano essere avviati entro la primavera del 2028. La realizzazione dei lavori, da condursi per fasi successive che prevedono dapprima la sistemazione superficiale del terreno, poi l'inerbimento e nella stagione utile successiva la copertura arboreo-arbustiva, richiede approssimativamente un periodo temporale stimabile in circa due anni; per quel periodo il bacino B1 dovrà essere terminato, per poter essere utilizzato come irrigazione di soccorso nel periodo estivo. Il bacino B2, individuato in un'area necessaria per lo stoccaggio e la lavorazione delle terre, provenienti dagli scavi, per il successivo utilizzo per la realizzazione degli argini di contenimento e/o per il ripristino ambientale, potrà essere realizzato a partire dalla disponibilità dell'area individuata, alla conclusione delle attività ivi previste da svolgersi per i lavori di ripristino ambientale, per terminare entro l'anno 2029.

Dato atto che preventivamente alla presentazione della domanda di modifica di AIA, il progetto di recupero volumetrico del V settore della discarica per rifiuti non pericolosi di cui al punto 1. della modifica in esame, è stato sottoposto a procedura di screening, svolta ai sensi del Titolo III del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e del Capo II della L.R. n° 4/18, che si è conclusa¹¹ positivamente, escludendo il progetto da Valutazione di Impatto Ambientale, senza prevedere condizioni ambientali vincolanti al rilascio della presente modifica non sostanziale dell'AIA. Nell'ambito di tale procedura l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese ha precisato che in occasione della redazione del progetto esecutivo, andrà valutata, in base alle eventuali opere previste, la necessità di richiesta dell'autorizzazione preventiva al vincolo idrogeologico e del deposito sismico con presentazione del progetto esecutivo riguardante le strutture, ai sensi dei disposti di cui all'art.

¹¹ Determinazione del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna n° 16645 del 29/09/2020;

13 della L.R. 19/2008. Relativamente alla variazione di massa degli abbanchi (se in assenza di opere) andrà comunque effettuato deposito, secondo l'art. 14 L.R. 19/2008 e il par. 8.3 NTC18, della valutazione di sicurezza relativamente alle vasche del V settore. In ambito di tali verifiche andrà approfondita l'Analisi di Risposta Sismica Locale verificando l'eventuale contributo aggiuntivo in termini di amplificazione stratigrafica del corpo rifiuti (vasche già completate) confrontando ed eventualmente aggiornando gli studi già presentati;

Dato atto altresì che:

- l'attività di recupero energetico (R1) del biogas prodotto dalla discarica in oggetto è autorizzata dalla Provincia di Bologna, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n° 387/2012, con Determinazione Dirigenziale n° 1617/2012 (PG n° 122745 del 31/07/2012) relativa all'impianto di produzione di energia elettrica da combustione di biogas, successivamente volturata a HERAmbiente SpA con DET-AMB-2019-2977 del 19/06/2019;
- in relazione alle emissioni in atmosfera, la predetta autorizzazione unica assume le valutazioni e le prescrizioni contenute nell'AIA per la gestione della discarica;

Vista la relazione tecnica istruttoria¹² di ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Servizio Territoriale di Bologna – Unità IPPC con la quale, esaminata la documentazione presentata dall'azienda, esprime parere favorevole all'attuazione delle modifiche prospettate dal Gestore con le seguenti considerazioni e prescrizioni:

- rispetto alla modifica di cui al punto 1., i maggiori quantitativi di rifiuti abbancati implicheranno maggiore produzione di biogas, con picco previsto per gli anni 2022-2023. In fase di screening, HERAmbiente ha presentato specifico approfondimento integrativo¹³ relativo alla verifica di adeguatezza dei sistemi di aspirazione e combustione installati, dal quale emerge la sostanziale adeguatezza del sistema di aspirazione e della torcia di emergenza, progettati per trattare portate fino a 600 Nm³/h. Rispetto al motore (cogeneratore) si rileva che i dati a consuntivo di biogas effettivamente captato negli anni 2013-2019 presentano, rispetto ai dati del modello teorico di produzione del biogas BIO-5, scostamenti non trascurabili, fino al 15%; tuttavia, anche applicando il massimo scostamento al picco di produzione di biogas degli anni 2022-2023, la capacità del motore risulta sostanzialmente adeguata, sotto le ipotesi applicate di quantitativo massimo di rifiuti pari a 61.293 t/anno, che si richiede assumere come limite prescrittivo;
- rispetto alla modifica di cui al punto 2., si demanda la valutazione all'Autorità Competente, rilevando che il D.Lgs. n° 36/2003 così come modificato dal D.Lgs. n° 121/2020, all'art. 7-ter comma 2, prevede che la verifica di conformità sia effettuata dal Gestore;
- rispetto alla modifica di cui al punto 3., si concorda che il periodo di sperimentazione triennale sia troppo breve per poter trarre conclusioni su un processo ambientale notoriamente lungo, e considerato che durante il periodo di sperimentazione non sono emersi peggioramenti allo stato ambientale del sito, si autorizza per la Vasca 9-inf il ricircolo del percolato, impiegando il percolato raccolto nel serbatoio n° 8 in via preferenziale, e ricorrendo al percolato contenuto negli altri serbatoi ad esso

¹² Nota agli atti con protocollo PG/2021/19090 del 05/02/2021;

¹³ Nota agli atti con protocollo PG/2020/128110 del 07/09/2020;

collegati, n° 4-5-6-7, solo in caso di necessità, per un quantitativo massimo di percolato riciclabile pari a 4.000 tonnellate/anno. Considerato che il ricircolo del percolato viene autorizzato con la finalità di migliorare il processo di produzione del biogas, si ritiene di prevedere anche un monitoraggio mensile della percentuale di metano contenuta nel biogas prodotto dalla Vasca 9-inf, per lettura diretta dell'operatore dalla relativa sottostazione di regolazione, registrazione validata da controfirma del Responsabile Impianto;

- rispetto alla modifica di cui al punto 4., considerato che il campo di combustione della torcia può comprendere anche un funzionamento inferiore al 30% in volume di metano nel biogas, e che la limitazione di cui al DM 5 febbraio 1998 si riferisce alla combustione del biogas in motori endotermici, si concorda con l'abrogazione della prescrizione 12) di cui al paragrafo D.2.5.;
- nulla osta alla modifica di cui al punto 5., in considerazione di cessata attività;
- rispetto alla modifica di cui al punto 6., si rimanda all'Autorità Competente la definizione di un calendario aggiornato;

Dato atto altresì che le modifiche proposte dal Gestore non comportano un aggravio dell'assetto emissivo dell'installazione, dei consumi idrici, delle emissioni sonore, degli scarichi idrici e del traffico veicolare, rispetto all'assetto autorizzato;

Valutato, pertanto, di poter accogliere le modifiche richieste, procedendo all'aggiornamento per Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dalla Provincia di Bologna con Delibera della Giunta Provinciale n° 286 del 31/07/2012 e ss.mm.ii.;

Richiamati i Rapporti¹⁴ delle visite ispettive programmate, svolte da ARPAE – Servizio Territoriale di Bologna presso l'installazione in data 05/12/2018, 06-07/11/2019 e 10/12/2020, ai sensi dell'art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., dai quali risulta necessario modificare d'ufficio l'autorizzazione, esplicitando i quantitativi massimi annuali di conferimento dei rifiuti in discarica;

Visto il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36 e ss.mm.ii. in materia di discariche di rifiuti e il D.Lgs n° 03 settembre 2020, n° 121 che modifica il suddetto D.Lgs n° 36/2003 e abroga il DM 27/09/2010 relativo ai i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;

Richiamate altresì:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1991/2003 "*Directive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 05 febbraio 1997 n° 22*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 2281 del 15/11/2004 "*D.Lgs n. 36/2003 –Articolo 14 - Aggiornamento delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura delle discariche*" rispetto cui nulla muta relativamente a quanto stabilito dalla predetta DGR n° 1991/2003;

¹⁴ Assunti agli atti con PG/2019/4528 del 11/01/2019, PG/2019/193543 del 17/12/2019 e PG/2021/8933 del 21/01/2021;

- la Legge 24 gennaio 2011, n° 1 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n° 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii. per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

Considerato che per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto in particolare l'art. 14 del D.Lgs n° 36/2003 e ss.mm.ii. relativamente alle garanzie finanziarie da prestare per la gestione sia operativa, sia post-operativa delle discariche;

Tenuto conto delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. n° 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., le garanzie finanziarie richieste per l'esercizio dell'attività IPPC di gestione operativa e post-operativa della discarica per rifiuti non pericolosi in oggetto sono determinate secondo le modalità indicate della DGR n° 1991/2003 e DGR n° 2281/2004 soprарichiamate, con le riduzioni di cui alla L. n° 1/2011;

Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

1. Di **accogliere** le richieste di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale descritte in premessa, stabilendo quanto indicato al successivo punto 2. e prevedendo le seguenti **prescrizioni**:
 - a) **Ai sensi della D.G.R. n° 1991/2003, per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti svolte nell'installazione conseguenti al recupero volumetrico del V settore della discarica in oggetto e in particolare per la coltivazione delle volumetrie resesi disponibili dal mancato utilizzo della FOS per le coperture giornaliere, il Gestore è tenuto, entro 90 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento di aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, a prestare le garanzie finanziarie richieste ovvero adeguare tramite appendici quelle attualmente in essere, secondo quanto previsto al Paragrafo B.1 dell'AIA di cui alla Delibera della Giunta Provinciale n° 286 del 31/07/2012, come modificato dal presente provvedimento;**

- b) **Il quantitativo massimo annuo di rifiuti conferibile nel V settore della discarica è pari a 61.200 tonnellate, quantitativo non derogabile per nessuna annualità, anche in caso di minori flussi nelle annualità precedenti;**
- c) **Nella vasca 9-inf è autorizzata l'attività di ricircolo del percolato proveniente dal serbatoio n° 8, ed in caso di necessità anche dai serbatoi n° 4-5-6-7, per un quantitativo massimo annuo pari a 4.000 tonnellate, con l'obiettivo di aumentare l'umidità del corpo rifiuti per ottenere una più accelerata mineralizzazione della frazione organica dei rifiuti stessi;**
- d) **Rispetto alle tempistiche previste per la realizzazione dei bacini irrigui B1 e B2, qualora i lavori di sistemazione finale della discarica dovessero essere anticipati rispetto alle previsioni fornite dal Gestore⁸, la realizzazione di tali bacini dovrà essere anticipata di conseguenza;**
2. **La Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ concessa all'azienda HERAmbiente S.p.A., per la gestione dell'installazione IPPC di discarica di rifiuti non pericolosi (di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII al D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Gaggio Montano (BO), in Località Cà de Ladri, stabilendo quanto segue:**
- Al paragrafo **A.2 INFORMAZIONI SULL'IMPIANTO il periodo relativo alla descrizione dell'attività R13** svolta nell'installazione IPPC in oggetto è così sostituito:
*"- **R13**: attività di messa in riserva, limitatamente a pneumatici provenienti da piccole e medie imprese del territorio. Detta operazione di stoccaggio viene effettuata su un piazzale, a cielo aperto, posizionato poco a monte della palazzina uffici e servizi, in prossimità dell'accesso all'area di discarica di dimensioni pari a 96 m²;"*
 - Il paragrafo **B.1 GARANZIE FINANZIARIE sia integrato** con il seguente paragrafo:
"Recupero Volumetrico V settore
Alla luce del progetto di recupero volumetrico del V settore della discarica, la volumetria del V settore della discarica viene aggiornata tenendo conto delle volumetrie rese disponibili a causa del mancato utilizzo della FOS per le coperture giornaliere (per un quantitativo pari a 46.402 tonnellate), risultando pari a 390.123 m³.
Viene pertanto ricalcolata di conseguenza la garanzia finanziaria richiesta per l'attivazione e la gestione operativa del V settore della discarica oggetto di recupero volumetrico, comprese le procedure di chiusura.
E' fatto obbligo alla Società HERAmbiente SpA di prestare garanzia finanziaria, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n° 152/2006 e smi e dell'art. 14 del D.Lgs. n° 36/2003 e smi, secondo le seguenti modalità di cui alla D.G.R. n° 1991 del 13/10/2003 e D.G.R. n° 2281 del 15/11/2004.
La garanzia finanziaria, che potrà essere prestata anche per tranches in base all'organizzazione dei conferimenti per settori di abbancamento (vasche 10, 11, 12, e 13) deve essere costituita in uno dei seguenti modi previsti dalla Legge 10 giugno 1982 n° 348, art. 1:

- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n° 827 e successive modifiche;
- da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/3/1936, n° 375 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità allo schema di cui all'Allegato B alla D.G.R. n° 1991 del 13/10/2003;
- da polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n° 348 debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, in conformità allo schema di cui all'Allegato C alla D.G.R. n° 1991 del 13/10/2003.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di ARPAE, la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata nel presente atto autorizzativo.

La prestazione della garanzia dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto all'art. 4 della D.G.R. n° 1991 del 13/10/2003.

Per il calcolo dell'importo della garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione operativa, comprese le procedure di chiusura, si deve adottare la seguente formula:

$$Gf_{op} = (\text{capacità lotto in m}^3 * 30,00 \text{ €}) + (\text{superficie lotto in m}^2 * 2,50 \text{ €})$$

e l'azienda, in caso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o di registrazione ai sensi del Regolamento CE n° 1221/2009, del 25 novembre 2009 (EMAS) ha diritto a beneficiare della riduzione rispettivamente del 40% o del 50% sull'ammontare della garanzia, ai sensi della legge di conversione del decreto-legge 26 novembre 2010, n° 196, Legge 24 gennaio 2011, n° 1.

Nel caso in esame, per il calcolo della garanzia finanziaria non viene considerata la voce relativa alla superficie del lotto trattandosi di un volume incrementale resosi disponibile a causa del mancato utilizzo della FOS per le coperture giornaliere, per cui la superficie dell'invaso risulta già conteggiata negli importi delle garanzie finanziarie già prestate dal Gestore.

La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa, comprese le procedure di chiusura, **del volume incrementale della discarica** resosi disponibile a causa del mancato utilizzo della FOS, oggetto della presente AIA, ammonta pertanto al seguente importo:

Settore	Volumi (m ³)	Importo (€)	Importo calcolato con riduzione per registrazione EMAS (€)
V (recupero volumetrico)	46.402	1.392.060,00	696.030,00

Tale importo va a sommarsi all'importo preventivamente calcolato per la gestione operativa, comprese le procedure di chiusura del V settore della discarica (5.213.315,00 €), per cui **la garanzia finanziaria per la gestione operativa, comprese le procedure di chiusura, del V settore della discarica**, oggetto della presente AIA, ammonta a:

Settore	Volumi (m ³)	Importo garanzia finanziaria per gestione operativa, comprese le procedure di chiusura
V	390.123	5.909.345,00 €

La garanzia per la gestione operativa della discarica è trattenuta per due anni dalla data di comunicazione dell'approvazione della chiusura della discarica da parte di ARPAE, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n° 36/2003 e smi; pertanto, sulla base del piano dei conferimenti che prevede l'esaurimento delle volumetrie disponibili del V settore della discarica entro il 2024), ed ai tempi necessari alle successive operazioni di chiusura pari a tre anni decorrenti dalla data di presunto termine dei conferimenti), **la durata della garanzia finanziaria per le gestione operativa, comprese le procedure di chiusura, del V settore della discarica è stabilita fino al 31/12/2029.**

ARPAE si riserva la facoltà di chiedere almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini della garanzia, con provvedimento motivato, il prolungamento della validità della garanzia finanziaria qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere fatte dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di gestione dei rifiuti, o in caso di posticipazione della data di approvazione del piano di chiusura, rispetto a quanto stimato.

Per quanto concerne la **garanzia per la gestione successiva alla chiusura del V settore della discarica oggetto di recupero volumetrico:**

E' fatto obbligo alla Società HERAmbiente SpA di prestare garanzia finanziaria, ai sensi dell'art. 208 del D.L.gs. 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i. e dell'art. 14 del D.Lgs. n° 36/2003 e s.m.i., secondo le seguenti modalità di cui alla D.G.R. n° 1991 del 13/10/2003 e D.G.R. n° 2281 del 15/11/2004.

La garanzia finanziaria, che potrà essere prestata anche per tranches in base all'organizzazione dei conferimenti per settori di abbancamento (vasche 10, 11, 12, e 13) deve essere costituita in uno dei seguenti modi previsti dalla Legge 10 giugno 1982 n° 348 art. 1:

- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n° 827 e successive modifiche;
- da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/3/1936, n° 375 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità allo schema di cui all'Allegato B alla D.G.R. n° 1991 del 13/10/2003;
- da polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n° 348 debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, in conformità allo schema di cui all'Allegato C alla D.G.R. n° 1991 del 13/10/2003.

La durata della garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica è di 30 (trenta) anni dalla data di comunicazione di approvazione della chiusura della discarica, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n° 36/2003 e smi. In alternativa, ai sensi della D.G.R. n° 2281 del 15/11/2004, potrà essere accettata garanzia finanziaria anche secondo piani quinquennali, purchè rinnovabili.

*Pertanto, sulla base del piano dei conferimenti che prevede l'esaurimento delle volumetrie disponibili del V settore della discarica presumibilmente entro il 2024), ed ai tempi necessari alle successive operazioni di chiusura pari a tre anni decorrenti dalla data di presunto termine dei conferimenti, **la durata della garanzia finanziaria per le gestione post-operativa del V settore della discarica è stabilita fino al 31/12/2057**.*

La prestazione della garanzia dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto all'art. 4 della D.G.R. n° 1991 del 13/10/2003.

*Per il calcolo dell'importo della garanzia finanziaria per la gestione post-operativa **del volume incrementale del V settore della discarica** resosi disponibile a causa del mancato utilizzo della FOS si deve adottare la seguente formula, trattandosi di volumi incrementali ai 343.721 m³ già autorizzati:*

$$Gf_{PO} = \text{capacità lotto in m}^3 \times 8,00 \text{ €}$$

Settore	Volumi (m ³)	Importo (€)
V (recupero volumetrico)	46.402	371.216,00

L'ulteriore volumetria resasi disponibile a causa del mancato utilizzo della FOS per le coperture giornaliere viene moltiplicata per 8,00 € in quanto la volumetria complessivamente autorizzata per la discarica supera i 500.000 m³.

*Tale importo va a sommarsi all'importo preventivamente calcolato per la gestione post-operativa del V settore della discarica (2.749.768 €), per cui **la garanzia finanziaria per la gestione post-operativa del V settore della discarica**, oggetto della presente AIA, ammonta a:*

Settore	Volumi (m ³)	Importo garanzia finanziaria per gestione operativa, comprese le procedure di chiusura
V	390.123	3.120.984,00 €

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di ARP AE, la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata nel presente atto autorizzativo.

ARP AE si riserva la facoltà di chiedere almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini della garanzia, con provvedimento motivato, il prolungamento della validità della garanzia finanziaria qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere fatte dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di gestione dei rifiuti.

*Relativamente alle **modalità di prestazione delle garanzie finanziarie**, la Società HERAmbiente SpA può:*

- prestare nuove garanzie finanziarie, in sostituzione delle polizze già versate, per gli importi e le durate sopra indicate;

ovvero

- adeguare le garanzie finanziarie già prestate, aggiornandole tramite appendice secondo gli importi e le durate sopra indicate.

Le garanzie finanziarie devono essere prestate a favore di ARPAE (sede legale Via Po n° 5, 40139 Bologna).

Limitatamente alla gestione operativa e post-operativa del recupero volumetrico del V settore della discarica e in particolare delle volumetrie rese disponibili dal mancato utilizzo della FOS per le coperture giornaliere, l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie da parte di ARPAE.

- Il paragrafo **C.2 ANALISI DELL'IMPIANTO** sia integrato con il seguente paragrafo:

"Recupero volumetrico V settore della discarica

Al fine di saturare il volume residuo di abbancamento ed in coerenza con i profili geometrici autorizzati, è previsto il conferimento di ulteriori 119.364 tonnellate di rifiuti rispetto all'assetto autorizzato, per volumetrie rese disponibili in conseguenza al mancato utilizzo del rifiuto biostabilizzato (FOS) per le coperture giornaliere e all'effettiva compattazione dei rifiuti abbancati che consente di conferire, a parità di volume complessivo, un maggior quantitativo di rifiuti in discarica.

La capacità volumetrica complessiva del V settore della discarica, tenendo conto del mancato utilizzo della FOS per le coperture giornaliere (per un quantitativo pari a 46.402 tonnellate), è pari a 390.123 m³.

	Volume a breve termine (m³)	Quantità di rifiuti a smaltimento Operazione D1 (tonnellate)
Quinto settore (vasche n° 10, 11, 12, 13)	390.123	426.650

- Il paragrafo **C.2.3 OPERE COMPLEMENTARI** sia integrato con il seguente paragrafo:

"Recupero volumetrico V settore della discarica

Al fine di conferire gli ulteriori quantitativi di rifiuti in progetto sarà necessario, raggiunta la quota altimetrica di circa 395 m s.l.m. con una distribuzione dei conferimenti a parziale riempimento delle vasche 13 e 12, predisporre le piazzole sommitali e la viabilità interna che ad esse conduce con adozione di un sistema ad anello per ulteriore garanzia, prevedendo gli elementi differenziali di seguito descritti.

Strada di servizio

Il percorso stradale si otterrà su piste già in essere per mezzo di cassonetto stradale con pacchetto di sottofondo, opportunamente scaricato ogni 20-30 m con dreni secondari di servizio, costituito da circa 30 cm di inerte tipo 40/70 e circa 10 cm di stabilizzato; nei tratti a maggiore pendenza sarà realizzato, dopo l'assestamento ed il ricarico, uno strato di collegamento superiore in conglomerato bituminoso tipo binder. La strada di servizio nel suo secondo tornante, a partire dalla piazzola fissa, sarà traslata verso settentrione di circa la larghezza di una carreggiata, determinando quindi l'eliminazione della gabbionata di protezione in spezzata di 20 metri lineari precedentemente prevista.

Proseguendo verso monte la viabilità di servizio seguirà la conformazione già autorizzata, con la particolarità di "transitare" all'interno delle aree di piazzola in rapporto allo spostamento delle stesse di seguito descritto.

In coerenza al progetto originario sono state previste gabbionate di sottoscarpa in pietrame con tipologia a due ordini, dotate di fondazioni profonde in pali trivellati di piccolo diametro. Le gabbionate hanno fondazione di tipo a coronamento continuo e sono pertanto costituite da trave in cemento armato con dimensioni di poco superiori alla larghezza del primo ordine, con altezza di ciabatta di 40 cm. Si stima sia necessario un solo tratto per circa 50 metri lineari e posto nella parte sommitale che volge a settentrione, laddove il tracciato vede a valle una modesta dinamica di versante di tipo superficiale, che potrebbe agire in richiamo nei confronti del percorso viario e della piazzola 418 come riconfigurata (si veda oltre).

Nel tratto a salire, zona nord est, al posto delle previste due gabbionate di 20 e 30 m se ne realizzerà una unica, in linea retta, di 50 m a protezione sia del percorso stradale che della nuova conformazione della piazzola a quota 418. Il tratto a contatto di monte del V settore vede la caratterizzazione litostratigrafica avviata alla previsione iniziale di protezione di monte con gabbionate a fondazione diretta (dietro la piazzola 418) ed indiretta (dietro la piazzola 404).

Piazzole di scarico

La realizzazione, durante la gestione operativa della discarica, di una piazzola provvisoria a quota 397 m, posta a cavallo delle due vasche superiori, ha permesso di avere una zona interna di scarico molto prossima alla sommità; per questo motivo perde di significato la prevista piazzola 404, come da disposti progettuali autorizzati, in alto al bordo sud del comparto. Si prevede pertanto di non realizzare tale opera e ricondurre la gestione, sulla base delle azioni di sbancamento dell'arteria stradale già condotte, su due piazzole che si collocano nella carreggiata stradale con maggiore area a determinarsi in arretramento verso monte ed in allargamento esterno al perimetro coltivato.

In virtù di tale scelta è individuata una piazzola a quota 413, centrale rispetto al settore nel suo bordo di monte, ed una piazzola a quota 418 con revisione in arretramento di quella prevista nel progetto autorizzato. Il fondo delle aree viene dotato di un pacchetto di inerti di maggiore dimensione e costituito da uno strato di base, di circa 35 cm, in massiciata di pietrame ricavata dalla demolizione dei trovanti litoidi rinvenuti nelle operazioni di sbancamento, da un intasamento costituito da ca. 25 cm di materiale inerte tipo 40/70 e da uno strato superiore di ca. 10 cm di stabilizzato. Si ottiene così un pacchetto dello spessore di circa 70 cm pienamente idoneo a sopportare le operazioni descritte senza subire deformazioni o refluenti caratteristici di spessori inferiori."

- Il paragrafo **C.2.4 SISTEMA DI RACCOLTA DEL PERCOLATO** sia integrato come segue:

"Alla luce dei risultati raggiunti con la suddetta attività sperimentale di ricircolo del percolato, avviata nel mese di marzo 2018 e conclusasi nel mese di agosto 2020, con 6.976,8 m³ di percolato riciclati, da cui è emersa l'effettiva riduzione delle quantità di percolato da avviare allo smaltimento, e la stabilizzazione della produzione di biogas proveniente dalla Vasca 9-inf, è previsto il proseguimento di tale attività di subirrigazione del percolato nella Vasca 9-inf del IV settore, attualmente in gestione post-operativa, mediante prelievo prevalentemente dal serbatoio di raccolta del percolato prodotto dalla vasca stessa (serbatoio n° 8), ed in caso di necessità anche dai serbatoi n° 4-5-6-7, per un quantitativo massimo annuo pari a 4.000 tonnellate, con l'obiettivo di aumentare l'umidità del corpo rifiuti per ottenere una più accelerata mineralizzazione della frazione organica dei rifiuti stessi e pertanto una maggior produzione di biogas, e una minor

quantità di percolato da avviare a smaltimento. Gli esiti dei monitoraggi specifici correlati a tale attività sono rendicontati nel report annuale, mediante un paragrafo dedicato."

- Al paragrafo **D.1 PIANO DI MIGLIORAMENTO, la tabella riportata al punto 1., lettera d)**, sia sostituita con la seguente:

BACINO	Fine lavori
B3	31/12/2018
B2	31/12/2029*
B1	

* qualora i lavori di sistemazione finale della discarica dovessero essere anticipati rispetto alle previsioni fornite dal Gestore⁸, la realizzazione di tali bacini dovrà essere anticipata di conseguenza

- Al paragrafo **D.2.1 FINALITA' E CONDIZIONI DI ESERCIZIO il punto 7.** sia così sostituito:

"7. La presente AIA autorizza, alla luce dei risultati ottenuti nella fase sperimentale e con l'obiettivo di aumentare l'umidità del corpo rifiuti per ottenere una più accelerata mineralizzazione della frazione organica dei rifiuti stessi e pertanto una maggior produzione di biogas, e una minor quantità di percolato da avviare a smaltimento, il proseguimento dell'attività di ricircolo del percolato, alle condizioni e prescrizioni stabilite nella presente sezione D, fermo restando che dovrà essere garantita la minimizzazione del battente idraulico."

- Al paragrafo **D.2.4 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO E GESTIONE DEI RIFIUTI:**

- il punto 2 sia integrato** come segue:

*"La capacità volumetrica complessiva del V settore della discarica è pari a **390.123 m³**. Al termine dei conferimenti di rifiuti, dovranno essere rispettate le quote dei profili della discarica in conformità al progetto approvato."*

- dopo il punto 3 sia inserito il seguente punto 3bis:**

*"3bis. Il **quantitativo massimo annuo di rifiuti conferibile nel V settore della discarica è pari a 61.200 tonnellate**, quantitativo non derogabile per nessuna annualità, anche in caso di minori flussi nelle annualità precedenti."*

- Al paragrafo **"Messa in riserva di rifiuti (operazione R13, di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.)"** la tabella di cui al punto 16. sia così sostituita:

Rif. tipologie di operazioni di cui al D.M. 05/02/98 modificato con D.M. 186/2006	Attività di recupero (R13)	Tipologie di rifiuti (EER)	Recupero (t/anno)
10.2	<i>Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma</i>	[160103]	160

- Il paragrafo "**Caratterizzazione di base, verifiche di conformità e verifiche in loco**" il **punto 21.** sia così sostituito:

"Caratterizzazione di base, verifiche di conformità e verifiche in loco"

21. La determinazione delle caratteristiche dei rifiuti dovrà essere condotta mediante le caratterizzazioni di base, le verifiche di conformità e le verifiche in loco disciplinate dagli artt. 7-bis, 7-ter, 11 e dall'Allegato 5 al D.Lgs. n° 36/2003 e smi e secondo le modalità specificate nei successivi punti.

In particolare:

a) Caratterizzazione di base

Potranno essere conferiti in discarica esclusivamente rifiuti sottoposti alla caratterizzazione di base condotta dal produttore, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n° 36/2003 e smi e dei requisiti e criteri di caratterizzazione stabiliti all'Allegato 5, pgf. 2 e 3, secondo una frequenza minima di 1 volta/anno e, comunque, ogni qualvolta vi sia una variazione significativa del processo che origina i rifiuti.

La scheda descrittiva del rifiuto conferito, redatta dal produttore ed acquisita dal Gestore della discarica dovrà contenere le informazioni richieste nell'Allegato 5, pgf. 2 al D.Lgs. n° 36/2003 e smi.

b) Verifica di conformità

Le verifiche di conformità da parte del Gestore della discarica, atte ad accertare se i rifiuti possiedano le caratteristiche della relativa categoria di discarica e se soddisfino i criteri di ammissibilità, dovranno essere condotte nel rispetto dell'art. 7-ter del D.Lgs. n° 36/2003 e smi, con la medesima frequenza della caratterizzazione di base, indipendentemente dai quantitativi di rifiuti conferiti annualmente.

Ai fini della verifica di conformità, il Gestore utilizza una o più determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base. Tali determinazioni devono comprendere almeno un test di cessione.

È facoltà del Gestore effettuare i prelievi dei campioni dei rifiuti, per la verifica di conformità, direttamente presso la sede di produzione/detenzione del rifiuto, per avere la garanzia del prelievo di un'aliquota di campione di rifiuto direttamente dal processo produttivo che lo ha generato e di una verifica dettagliata delle informazioni riportate in sede di caratterizzazione di base ed avere così una precisa conoscenza dell'attività produttiva che ha generato il rifiuto stesso.

Resta fermo, tuttavia, che l'effettuazione, da parte del Gestore della discarica, della verifica di conformità presso il sito di produzione del rifiuto, non esima il Gestore dall'effettuazione, presso la discarica, di caratterizzazione analitica, con frequenza almeno annuale, basata sui parametri/sostanze caratterizzanti il rifiuto (markers o indicatori principali), come desumibili dalla caratterizzazione di base del produttore.

Il Gestore è tenuto a conservare i dati relativi ai risultati delle prove per un periodo di cinque anni.

È ammesso che la verifica di conformità effettuata su una specifica tipologia di rifiuto, produttore e ciclo produttivo originario, valga indipendentemente dalla discarica/altro impianto gestito da HERAmbiente S.p.A.. e/o da società partecipate, a cui è potenzialmente destinabile.

*Le verifiche di conformità, successive alla prima, non precludono la prosecuzione dei conferimenti dei rifiuti, fermo restando il rispetto dell'effettuazione di almeno una verifica all'anno come previsto dal D.Lgs. n° 36/2003 e smi. **Nel corso del rinnovo annuale della procedura di omologa, mediante nuova verifica di conformità, i conferimenti dei rifiuti possono proseguire anche se è decorso un anno dall'ultima verifica, purché le procedure di rinnovo siano state avviate entro il termine annuale della precedente verifica e si concludano entro i successivi 30 giorni.***

Qualora, nel corso delle verifiche di conformità, si evidenziassero concentrazioni di parametri o sostanze superiori ai limiti previsti, i conferimenti dovranno essere immediatamente sospesi e il rifiuto dovrà essere sottoposto ad una nuova caratterizzazione di base da parte del produttore e, successivamente, a nuova verifica di conformità da parte del Gestore della discarica.

c) Verifiche in loco

Le verifiche in loco da parte del gestore della discarica dovranno essere condotte nel rispetto dell'art. 11 del D.Lgs. n° 36/2003 e smi.

I campioni prelevati devono essere conservati presso l'impianto di discarica, a disposizione dell'Autorità competente, per un periodo non inferiore a due mesi.

I campioni devono essere prelevati su carichi in ingresso alla discarica per ogni produttore e per ogni codice EER. Il criterio di scelta casuale dei carichi da sottoporre a campionamento e analisi deve essere preventivamente concordato con gli Enti di controllo

Il prelievo di campione effettuato dal Gestore, con cadenza almeno annuale, deve essere suddiviso in aliquote, di cui almeno due a disposizione dell'Autorità Competente."

- Al paragrafo **D.2.5 EMISSIONI IN ATMOSFERA**, sia eliminata la prescrizione di cui al punto **12**.
- Il paragrafo **D.2.6 GESTIONE DELLE ACQUE E DEL PERCOLATO** sia integrato come segue:
 - "5. Nella vasca 9-inf è autorizzato il ricircolo del percolato proveniente dal serbatoio n° 8, ed in caso di necessità anche dai serbatoi n° 4-5-6-7, per un **massimo di 4.000 tonnellate/anno**.*
 - 6. Nel caso si verificano problemi nell'efficienza funzionale dei sistemi di drenaggio del percolato o di impermeabilizzazione del fondo o nella captazione del biogas, il ricircolo del percolato dovrà essere precauzionalmente interrotto e ripreso solo a seguito di nulla osta dell'Autorità Competente – ARPAE.*
 - 7. Gli esiti dei monitoraggi specifici correlati all'attività di ricircolo del percolato sono rendicontati nel report annuale, mediante un paragrafo dedicato."*
- Il paragrafo **D.3.3 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PERCOLATO DI DISCARICA** sia integrato con la seguente tabella:

Tabella 2-ter – Sistema di ricircolo del percolato

Parametro	Unità di misura	Frequenza di controllo e registrazione dei dati	Modalità di registrazione
Contenuto di metano nel biogas prodotto dalla Vasca 9-inf (lettura dell'operatore dalla relativa sottostazione di regolazione)	% CH₄	Mensile	Registrazione mensile su registro di gestione interno, a controfirma del Responsabile Impianto

3. Di **fare salvo** quanto precisato dall'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese e riportato nella Determinazione del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia- Romagna n° 16645 del 29/09/2020 di verifica si assoggettabilità a VIA (screening) del progetto di recupero volumetrico del V settore della discarica, per cui in occasione della redazione del progetto esecutivo, andrà valutata, in base alle eventuali opere previste, la necessità di richiesta dell'autorizzazione preventiva al vincolo idrogeologico e del deposito sismico con presentazione del progetto esecutivo riguardante le strutture, ai sensi dei disposti di cui all'art. 13 della L.R. 19/2008. Relativamente alla variazione di massa degli abbanchi (se in assenza di opere) andrà comunque effettuato deposito, secondo l'art. 14 L.R. 19/2008 e il par. 8.3 NTC18, della valutazione di sicurezza relativamente alle vasche del V settore. In ambito di tali verifiche andrà approfondita l'Analisi di Risposta Sismica Locale verificando l'eventuale contributo aggiuntivo in termini di amplificazione stratigrafica del corpo rifiuti (vasche già completate) confrontando ed eventualmente aggiornando gli studi già presentati;
4. Che **resti invariata** ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda HERAmbiente S.p.A., con l'Autorizzazione Integrata Ambientale concessa dalla Provincia di Bologna con D.G.P. n° 286 del 31/07/2012 e ss.mm.ii.;
5. Che, **contro il presente provvedimento**, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia¹⁵
Stefano Stagni
(lettera firmata digitalmente)¹⁶

¹⁵ Conferimento incarichi di funzione stabilito con Det. n° 2019-873 del 29/10/2019 - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022";

¹⁶ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.